

**Sentenza** 6 febbraio 2007, n. 25

**Materia:** giurisdizione, norme processuali e ordinamento civile

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Limiti violati:** articolo 117, comma secondo, lettera l) della Costituzione.

**Ricorrenti:** Corte di appello di Torino, Tribunale ordinario di Lecce e Tribunale ordinario di Trani.

**Oggetto:** articolo 11, comma 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* della legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002), introdotto dall'articolo 43, comma 2, della legge della medesima Regione 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), come modificato dall'articolo 32, della legge della medesima Regione 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia) Articolo 11, commi 3-*ter* 1 e 3-*ter* 2, introdotti dall'articolo 20, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004). Articolo 43, comma 3, della citata legge regionale n. 4 del 2003, come modificato dall'articolo 32, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2004. Articolo 6, comma 2-*bis*, della legge della Regione Puglia 14 gennaio 1998, n. 1 (Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998), introdotto dall'articolo 31 della legge regionale n. 1 del 2004;

**Esito:** accoglimento del ricorso.

**Estensore:** Carla Campana

La Corte riunisce in un unico giudizio tre ordinanze di rimessione le quali sollevano questioni sostanzialmente analoghe riguardanti la norma della legge regionale che dispone la sottoposizione delle gestioni liquidatorie delle USL pugliesi alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

La Corte d'appello di Torino, con ordinanza del 4 ottobre 2004, ha sollevato, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell' articolo 11, comma 3-*bis*, della legge della Regione Puglia 9 dicembre del 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Regione Puglia di poteri legislativi in materia sottratta alla competenza regionale,

non attenendo la materia disciplinata dalla succitata norma al settore sanitario, ma piuttosto a quello finanziario e processuale di competenza esclusiva dello Stato italiano.

Il giudice rimettente premette, in fatto, che la gestione liquidatoria della cessata Unità sanitaria locale Foggia 2, parte appellata, ha chiesto che sia dichiarata l'interruzione del processo in applicazione dell'articolo 11, comma 3-bis, della citata legge regionale n. 20 del 2002, il quale prevede l'assoggettabilità delle gestioni liquidatorie al regime della liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).

Il ricorrente sostiene che la Regione, ha violato l'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost. (nella sua attuale formulazione), arrogandosi «poteri legislativi in materia di natura finanziaria e processuale, e non prettamente sanitaria».

In un giudizio civile ai sensi dell'articolo 548 del codice di procedura civile, il Tribunale ordinario di Lecce, con ordinanza del 3 giugno 2005, ha sollevato, tra l'altro, in riferimento all'articolo 117, commi secondo e terzo della Costituzione., questione di legittimità costituzionale dell'articolo 43, commi 2 e 3, della citata legge regionale n. 4 del 2003, degli articoli 31 e 32 della citata legge regionale n. 1 del 2004, ed dell' articolo 20 della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004).

Il giudice rimettente riferisce, in fatto, che, promossa da un creditore espropriazione presso terzi in danno della Unità sanitaria locale Lecce 3 e instaurato il giudizio per l'accertamento dell'obbligo del terzo, ai sensi dell'articolo 548 cod. proc. civ., in tale giudizio si è costituita la gestione liquidatoria della predetta USL, la quale ha eccepito la sopravvenuta improcedibilità della domanda, per essere stata disposta la liquidazione coatta amministrativa delle sopresse unità sanitarie locali pugliesi, con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 aprile 2003, n. 261, emanato in attuazione dell'articolo 43, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2003, modificativo dell'articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2002.

Il giudice rimettente osserva, tra le altre cose che, le medesime disposizioni regionali violano l'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», atteso che la disciplina della liquidazione coatta amministrativa rientra sia nella materia «ordinamento civile», sia in quella «norme processuali».

In questa prospettiva, la «legge», cui fa rinvio l'articolo 2, primo comma, della legge fallimentare, non può che essere quella statale. E,

sostiene il ricorrente, non sembra potersi individuare alcuna norma statale che legittimi le Regioni a disporre la liquidazione coatta amministrativa delle gestioni liquidatorie delle USL.

In alcuni giudizi ai sensi degli articoli 98 e 101 della legge fallimentare, riuniti in un unico procedimento, il giudice istruttore del Tribunale ordinario di Trani, con ordinanza del 29 novembre 2005, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 117 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 3-bis, della legge della Regione Puglia n. 20 del 2002, nella parte in cui, mediante espresso rinvio alla disciplina stabilita in materia di liquidazione coatta amministrativa, rende applicabili alle gestioni liquidatorie» delle sopresse unità sanitarie locali, «in grave dissesto finanziario o gravemente deficitarie, gli articoli 198, 199, comma primo, 200, 201, 204, 206, comma secondo, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il medesimo giudice, premesso che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost., attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, tra le altre, le materie relative a «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», osserva che la Regione Puglia, con la norma denunciata, ha introdotto una novella procedura concorsuale di natura amministrativa regolando la stessa attraverso il richiamo ad alcune norme della legge fallimentare, in tal modo però violando la riserva esclusiva della potestà legislativa statale,

La Corte ritiene rilevante la questione di legittimità costituzionale, sollevata dai Tribunali di Lecce e Trani nei confronti dell'articolo 11, comma 3-bis, della legge regionale n. 20 del 2002 ed accoglie i ricorsi.

Ai fini della soluzione della questione di competenza disciplinata dall'articolo 117, commi secondo e terzo della Costituzione, come sollevata dalle ordinanze di rimessione, la Corte ritiene che sia di rilievo non la circostanza che la norma censurata riguardi enti (già) operanti nel settore sanitario, ma la concreta disciplina – in sé considerata – posta in essere dalla norma. Disponendo che certi enti sono sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, la legge regionale assegna (tra l'altro) alle situazioni soggettive di coloro che hanno avuto rapporti con quegli enti un regime, sostanziale e processuale, peculiare rispetto a quello (ordinario, previsto dal codice civile e da quello di procedura civile) altrimenti applicabile: sicché, quando l'articolo 2 della legge fallimentare prevede che a determinare le imprese assoggettabili a tale procedura concorsuale sia "la legge", tale espressione non può che essere intesa nel senso di legge idonea ad incidere – perché emanata da chi ha la relativa potestà – sul regime, sostanziale e processuale, delle situazioni soggettive coinvolte nella procedura.

La circostanza che la liquidazione coatta amministrativa abbia natura amministrativa non rileva sotto alcun profilo, secondo la Corte stessa, dal momento che fin dalla sua apertura tale procedura amministrativa comporta rilevanti effetti sulla tutela giurisdizionale dei crediti ed effetti,

altresì, di diritto sostanziale (articoli 55 e seguenti della legge fallimentare): sicché è in relazione all'idoneità a produrre tali effetti – di natura sostanziale e processuale – che va determinata la spettanza della potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. e va, conseguentemente, negata – con assorbimento di ogni altro profilo – quella della Regione Puglia.

Per effetto di quanto considerato, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale del citato articolo 11, comma 3-bis – per violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera l), Costituzione, laddove riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di «giurisdizione e norme processuali» e di «ordinamento civile» – comporta, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale). Dichiara, altresì, l'illegittimità costituzionale di tutte le norme regionali che presuppongono l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa delle USL in gestione liquidatoria e, pertanto, dei commi 3-ter, 3-ter 1, 3-ter 2 e 3-quater dell'articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2002, nonché del comma 3, lettere a), b), c), d), e-bis) dell'articolo 43 della legge regionale n. 4 del 2003.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale è, infine, essere estesa, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, all'articolo 6, comma 2-bis, della legge regionale n. 1 del 1998, in quanto – disponendo che *«È esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale della Regione per l'eventuale residuo passivo conseguente alla chiusura delle gestioni liquidatorie»* – esso costituisce svolgimento e completamento sia della norma generale (articolo 11, comma 3-bis, della legge regionale n. 20 del 2002) che, prevedendo la procedura di liquidazione coatta amministrativa, le attribuisce la funzione di consentire l'effettivo ripiano del disavanzo della spesa sanitaria regionale relativa alla gestione delle USL soppresse, sia, in particolare, della norma (articolo 43, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 4 del 2003), per la quale a favore delle gestioni liquidatorie delle soppresse USL poste in liquidazione coatta amministrativa, la Regione garantisce disponibilità di fonti finanziarie fino alla concorrenza massima del saldo fra lo stato passivo e attivo accertato alla data del 1° maggio 2003. Con provvedimento di Giunta regionale si provvederà alla specificazione delle somme relative a ciascuna delle dodici gestioni liquidatorie entro il limite complessivo di cui sopra.